

DELIBERA N. 36

******* / TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)
(GU14/764259/2025)**

Il Corecom Sardegna

NELLA riunione del Corecom Sardegna del 18/12/2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate sottoscritta il 24 marzo 2023 dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Corecom Sardegna;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) della Regione Autonoma della Sardegna" e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza di ***** del 10/07/2025 acquisita con protocollo n. 0174634 del 10/07/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

A conclusione del procedimento di conciliazione, come da verbale di mancato accordo del 09/07/2025, l'utente ***** (codice fiscale P*****N), ha presentato in data 10/07/2025 l'istanza, ai sensi degli articoli 14 e segg. del Regolamento di cui all'Allegato A alla delibera n. 203/18/CONS del 24 aprile 2018, per la definizione della controversia in essere con Tim S.p.A. (Telecom Italia, Kena mobile) - servizio di telefonia fissa – utenza 0*****5 - tipo di contratto: privato. L'istante contesta la mancata attivazione dell'offerta Premium Base Fibra TIM e scrive che “in data 4 dicembre 2024, sono stato contattato da 187 TIM per attivare l'offerta Premium Base Fibra presso il mio appartamento (Via Angelo Roth 3 07041 Alghero) In seguito al primo sopralluogo tecnico, è emerso che il mio cavo telefonico è collegato alla centralina situata nel palazzo adiacente, un edificio che non risulta regolarmente abitato da anni. Uno dei due appartamenti è, tra altro, passato di proprietà nel mese di agosto 2024, ma all'epoca non avevo alcun contatto con i residenti o i proprietari. Il tecnico incaricato mi ha quindi invitato a reperire personalmente un contatto per ottenere l'accesso al portone. Con difficoltà, sono riuscito a mettermi in contatto con un proprietario, ma questi ha rifiutato di autorizzare l'accesso ai tecnici Sielte, impedendo così la sostituzione del cavo in rame con quello in fibra, richiesta necessaria per completare l'attivazione. Alla luce di ciò, ho chiesto a TIM di attivarsi direttamente per ottenere l'autorizzazione necessaria, trattandosi di una questione tra operatori e proprietari. È importante sottolineare che quando ho attivato la linea telefonica nel 2007, la centralina (allora non fibra) era collocata all'esterno dell'edificio e non vi era alcuna limitazione all'accesso. Solo negli anni successivi, la nuova centralina in fibra è stata posizionata all'interno dell'immobile adiacente, rendendo l'accesso vincolato al consenso dei proprietari. La mia richiesta non riguarda una nuova installazione, ma semplicemente la sostituzione tecnica del cavo esistente in rame con uno in fibra. Nonostante abbia inviato tre PEC e contattato più volte il servizio clienti 187, TIM non ha mai preso iniziativa per ottenere questa autorizzazione, che – secondo quanto previsto dalle linee guida AGCOM – dovrebbe rientrare nelle normali procedure per garantire la continuità del servizio. A complicare ulteriormente la situazione, la richiesta del 4 dicembre 2024 è stata annullata senza alcuna comunicazione delle motivazioni. Tuttavia, di recente, in data 8 maggio 2025, sono stato ricontattato dal 187 con la proposta di attivare nuovamente la stessa offerta. Ritenendo che il problema dell'autorizzazione fosse stato risolto, ho acconsentito. Tuttavia, anche in data odierna 29 maggio 2025, i tecnici si sono presentati sprovvisti di qualunque autorizzazione per accedere all'immobile, rendendo l'ennesimo intervento vano. I proprietari dell'immobile a me personalmente non hanno autorizzato. Dopo mesi di comunicazioni, richieste e disagi, sono francamente stanco di dover gestire questa situazione da solo. Non essendo riuscito a risolvere la questione attraverso i consueti canali, mi rivolgo a voi con la speranza di ricevere finalmente un riscontro concreto e risolutivo. allego copia delle comunicazioni via PEC che ho inviato al servizio TIM per illustrare la situazione. il servizio clienti si è limitato a inviarmi un riscontro non pertinente alla mia richiesta che allego alla presente.” Chiede che “la TIM si attivi per richiedere le autorizzazioni formali per consentire ai tecnici di accedere e sostituire il cavo di rame della mia linea con uno in fibra che, se non ho interpretato in maniera scorretta, è prevista e regolata nelle linee guida dello stesso AGCOM”. Nella contro memoria trasmessa in data 27

settembre 2025 l'utente chiede in subordine “che il Corecom voglia: Dichiare ammissibile l'istanza, essendo pienamente rientrante nella propria competenza. 2. Accertare la responsabilità di TIM per la mancata attivazione del servizio e per la gestione inadeguata della pratica. 3. Ordinare a TIM di attivarsi direttamente, con gli strumenti normativi e tecnici a sua disposizione, per ottenere le necessarie autorizzazioni e completare l'attivazione della linea in fibra anche in considerazione del fatto che il cavo in rame del mio collegamento telefonico è già collegato alla centralina del palazzo adiacente (quindi si tratterebbe di una semplice sostituzione con un cavo in fibra). 4. In subordine, riconoscere al sottoscritto gli indennizzi previsti per disservizio ai sensi della Delibera AGCOM n. 347/18/CONS, con decorrenza dalla data della prima richiesta di attivazione (4 dicembre 2024)”.

2. La posizione dell'operatore

Con memoria difensiva trasmessa in data 25/09/2025, nel rispetto dei termini stabiliti dal Regolamento, Tim S.p.A. (Telecom Italia, Kena mobile) ha domandato il rigetto dell'istanza, evidenziandone l'inammissibilità non rientrando le richieste dell'istante nel novero delle fattispecie di competenza del Corecom, fermo restando che, dalla descrizione dell'istante, alcuna responsabilità è imputabile a Tim per quanto dall'utente lamentato. Per i motivi sopra esposti chiede al Corecom di respingere l'istanza.

3. Motivazione della decisione

Entrambe le parti hanno partecipato all'udienza di discussione tenutasi in data 30/09/2025, conclusasi con un mancato accordo. In via preliminare, si evidenzia che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento. Esaminati gli atti e i documenti allegati al fascicolo procedimentale e alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, si ritiene che l'istanza sia parzialmente accoglibile. La questione va inquadrata nel complesso e articolato impianto normativo e regolatorio di riferimento. Esso si colloca all'interno del programma dell'Unione Europea finalizzato a raggiungere, entro il 2025, l'obiettivo di garantire, per tutte le famiglie, nelle aree rurali ed in quelle urbane, l'accesso ad una connettività Internet che permetta livelli efficienti di attività online, come lo streaming in alta definizione, lo smart working e il gaming online. La soluzione più idonea allo scopo è stata individuata nella connessione ad alta velocità in fibra ottica FTTH (Fiber to the home) che porta la fibra direttamente fino all'abitazione, garantendo le massime prestazioni. La politica dell'UE in materia di connettività mira, infatti, ad armonizzare le normative per promuovere i servizi ed espandere le reti in tutta l'UE. Obiettivi che rientrano fra quelli di più ampia portata del decennio digitale dell'UE di garantire che le famiglie europee abbiano accesso a una copertura Internet ad alta velocità entro il 2025 e alla connettività gigabit entro il 2030. Per rendere possibile tutto ciò, la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di intervenire in materia di infrastrutture di connettività, cibersicurezza, sostenibilità e soluzioni all'avanguardia nel cloud. Di conseguenza il nostro legislatore ha emanato una serie di norme volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione

elettronica ad alta velocità ponendo l'attenzione anche sull'infrastrutturazione fisica interna gli edifici. Tra queste si citano qui le più significative: il d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche” che all'art. 52 Limitazioni legali della proprietà (che ha sostituito l'art. 91), dispone che negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono collocati in modo da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione; il d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133) recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, all'art. 2 Banda larga, co. 15. dispone che gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza. Il riferimento agli articoli 90 e 91 è da intendersi agli articoli 51 e 52; il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità” all'art.8 Infrastrutturazione fisica interna all'edificio ed accesso, dispone che i proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 135-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, o comunque successivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione, hanno il diritto, ed ove richiestone, l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo. Gli operatori di rete hanno il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino al punto di accesso. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultra-larga, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile. Se non viene raggiunto un accordo sull'accesso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta formale di accesso, ciascuna delle parti ha il diritto di rivolgersi all'organismo nazionale di cui all'articolo 9; lo stesso decreto

legislativo all'art. 9 individua l'AGCOM quale Organismo competente per la risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche o tra operatori di rete qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto e in caso di mancato accordo sugli accessi. L'Autorità, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa. A seguito dell'accelerazione impressa allo sviluppo delle reti in fibra ottica, il tema dell'accesso alle infrastrutture interne agli edifici riveste oggi un'importanza cruciale per gli Operatori. Di conseguenza, per dare esecuzione all'art. 9 del decreto, l'AGCOM ha adottato la Delibera 449/16/CONS di modifica del precedente Regolamento 226/15/CONS (concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche). L'allegato A della delibera 449/16/CONS stabilisce all'art. 2,co.2, "Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, sono altresì rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche, tra operatori di rete o tra proprietari di unità immobiliari o condomini e operatori di rete in relazione ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 di cui al Decreto stesso"; L'Autorità, con Delibera 293/21/CONS, ha poi adottato le Linee guida di cui alla delibera 449/16 in materia di accesso alle unità immobiliari ed ai condomini per la realizzazione di reti in fibra ottica. Le Linee guida si collocano nell'ambito delle iniziative di semplificazione dei processi autorizzativi per la realizzazione e la rapida diffusione sul territorio delle reti ad alta velocità. Nel richiamare definizioni e quadro normativo di riferimento, esse forniscono le indicazioni per il corretto svolgimento delle attività di sviluppo delle reti in fibra ottica, per le condotte da tenere in fase di richiesta di accesso, sui prezzi per l'accesso all'infrastruttura esistente, sulla gestione delle attività di attivazione e migrazione nonché sulle modalità di risoluzione delle controversie. Nel dettaglio, all'art. 1, co.1 delle Linee guida viene disposto che l'Operatore, in caso in cui l'edificio sia già dotato di un impianto multiservizio, negozia in buona fede con l'Amministratore, ove previsto, o con il condominio ovvero, ove applicabile, con altro soggetto proprietario o che lo gestisce, l'accesso ai cavi ottici esistenti di cui necessita e facenti parte del suddetto impianto. In particolare, all'art. 2 le Linee guida forniscono indicazioni sulle condotte da tenere per facilitare l'interazione tra operatore e proprietario di immobile nella fase successiva all'invio della richiesta di accesso da parte dell'Operatore. Le Linee guida, seppur non forniscono procedure vincolanti per le Parti, richiamano alcuni principi mutuati dall'esperienza regolamentare e di risoluzione di analoghe controversie dell'Autorità in materia di accesso alle infrastrutture. In tale direzione le Linee guida, nello specifico, suggeriscono in che modo le Parti dovrebbero interloquire dalla data di richiesta di accesso. Le Linee guida stabiliscono, all'art. 4, che, in caso di mancato accordo relativo alle previsioni di cui alle presenti Linee guida, decorsi due mesi dalla presentazione, documentata, della richiesta di accesso da parte dell'operatore, le parti possono adire l'Autorità per la risoluzione della controversia ai sensi della delibera n. 449/16/CONS. Dall'impianto normativo e regolatorio su rappresentato discende che, per portare la fibra ottica agli utenti che ne fanno richiesta può essere necessario eseguire diversi tipi di intervento nella proprietà privata, come il passaggio e l'appoggio o la sostituzione di fili,

cavi, tubature, elementi di rete e supporti. Discende altresì che l'operatore non ha bisogno di permessi per la posa della fibra ottica in condominio perché è a ciò autorizzato dalla legge ma, anzi, i condomini e l'amministratore devono adoperarsi per consentire e facilitare l'accesso dell'operatore all'interno della proprietà, ai locali tecnici e ad ogni parte comune dell'immobile per la realizzazione della cablatura. L'operatore dal canto suo è tenuto a inviare una richiesta di accesso al proprietario dell'immobile. Qualora sorgano controversie inerenti questi diritti e obblighi o, decorsi due mesi dalla richiesta documentata, ci sia mancato accordo sugli accessi, le parti possono rivolgersi all'AGCOM che gestirà autonomamente, quale Organo competente, i procedimenti ai sensi della Delibera 449/16/CONS. Nella fattispecie qui in esame, l'utente si rivolge al Corecom affinché, all'esito negativo della conciliazione, esso imponga all'Operatore di inviare una richiesta di accesso al proprietario dell'immobile per la sostituzione del cavo in rame in cavo in fibra. Per quanto sopra esposto, su questo punto l'istanza è inammissibile non essendo nelle competenze del Corecom ordinare all'operatore di attivarsi per ottenere gli accessi al fine di installare la fibra e attivare l'offerta Premium Base Fibra. E' nel pieno potere di Tim attivarsi in tal senso e, qualora ricevesse un diniego sull'accesso, la competenza a gestire la controversia sarebbe rimessa all'Autorità che opererebbe ai sensi della Del. 449/2016/CONS e delle Linee Guida di cui alla Del. 293/21/CONS. E' invece ammissibile e accoglibile l'istanza, in merito alla richiesta di indennizzi per la mancata attivazione del servizio Premium Base Fibra Tim, la gestione inadeguata della pratica da parte di Tim e la mancata presa in carico dei reclami. Rileva sotto questo aspetto che l'utente è stato contattato in data 4 dicembre 2024 dal servizio clienti Tim che gli ha proposto di attivare l'offerta Premium Base Fibra; dopo aver aderito alla proposta e all'esito del primo sopralluogo tecnico, egli apprende che il cavo telefonico è collegato alla centralina sita nel palazzo adiacente e gli viene (erroneamente) detto che spetta a lui ottenere l'autorizzazione all'accesso. L'utente si fa parte attiva ma il proprietario dell'immobile non gli concede l'autorizzazione. A quel punto l'utente invia a TIM ben 3 reclami, allegati in fascicolo: il primo con data 19 febbraio 2025, il secondo 27 febbraio 2025 e il terzo il 19 marzo 2025. A questi fa seguire diverse segnalazioni al servizio clienti (allegati screenshot in fascicolo). In tutti i reclami egli illustra la situazione e chiede ripetutamente all'operatore di attivarsi per ottenere l'accesso alla proprietà privata dove è sita la centralina. Nei reclami inserisce anche due contatti telefonici dei referenti dell'immobile dove è sita la centralina. A quanto riporta l'utente (prima memoria depositata in fascicolo il 10/07/2025) il reclamo del 27 febbraio è stato erroneamente classificato da Tim come segnalazione relativa ad "addebiti in fattura" e successivamente archiviato come evaso. Di fatto Tim non ha mai risposto ai reclami, non si è mai attivato per ottenere l'accesso e perciò non ha installato l'offerta. L'utente nella contro memoria riporta infatti che la richiesta di installazione del servizio Premium Base Fibra Tim è stata annullata da Tim senza alcuna comunicazione sulle motivazioni. Nonostante ciò, l'utente è stato una seconda volta ricontattato in data 8 maggio 2025 dal servizio clienti che gli ha proposto la stessa offerta senza che, di fatto, alcuna autorizzazione all'accesso fosse stata richiesta da TIM. Nonostante i sopralluoghi dei tecnici e nonostante l'utente abbia ricevuto il 29/05/2025 comunicazione da Tim con cui viene informato che la sua linea è in carico al servizio tecnico per l'attivazione, anche questa seconda richiesta di

installazione è rimasta inevasa, non adoperandosi in alcun modo l'operatore per ottenere l'autorizzazione all'accesso. Sulla base di quanto sopra, vengono riconosciuti all'utente: ai sensi dell'art. 12, co.1 Del. 347/18/CONS, l'indennizzo per mancata risposta a reclamo nell'importo massimo di €300. Ai sensi del co. 2, art. 12, l'indennizzo è computato in misura unitaria in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio. I reclami (del 27 febbraio e del 19 marzo) successivi al primo (del 19/02/2025) fanno comunque capo alla richiesta di attivazione del servizio Premium Base Fibra Tim e sono quindi riconducibili al medesimo disservizio. ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, co.1 e 2, e dell'art. 13, co.7, Del. 347/18/CONS gli indennizzi per ritardo nella attivazione anche considerando che la mancata attivazione è dipesa da informazioni non veritieri circa l'esistenza di impedimenti tecnici (delibere AGCOM 203/17/CIR, 123/18/CIR, 127/18/CIR, 129/18/CIR, 2/19/CIR, 57/19/CIR, 76/19/CIR, 34/22/CONS). Considerando che l'operatore per ben due volte ha contattato l'utente proponendogli di passare alla fibra e poi, nel momento in cui l'utente in entrambe le volte ha richiesto l'attivazione, non si è mai adoperato per acquisire gli accessi ma, anzi, ha onerato l'utente fornendogli informazioni non veritieri circa il fatto che spettasse a lui acquisirli, considerando che l'operatore, in sede di definizione, non ha allegando memorie difensive limitandosi a richiedere l'inammissibilità dell'istanza, considerando in ultimo il comportamento gravemente inadempiente dell'operatore agli obblighi di corretta informazione e trasparenza verso l'utente, è ragionevole riconoscere l'indennizzo di cui all'art. 4, co.1 e 2, Del. 347/18/CONS in misura pari a €7,50 al giorno a partire dal 4 dicembre 2024, data della prima richiesta di attivazione, fino al 29 maggio 2025, data di deposito della domanda di conciliazione per un totale di 175 giorni e di € 1.312,5. Le somme riconosciute a favore dell'istante devono essere inoltre maggiorate nella misura corrispondente all'importo degli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia (delibera AGCOM n. 6/14/CIR). Questo perché gli indennizzi e i rimborsi riconosciuti dall'Autorità devono soddisfare il requisito dell'equità e tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura. Concludendo, sulla base delle risultanze istruttorie, l'istanza dell'utente ***** è parzialmente accoglibile.

DELIBERA

Articolo 1

1. L'accoglimento parziale dell'istanza proposta nei confronti di Tim S.p.A. (Telecom Italia, Kena mobile), con il riconoscimento dell'indennizzo di €300 a titolo di mancata risposta al reclamo e di 1.312,5€ per la mancata attivazione del servizio Premium Base Fibra Tim per un totale di 1.612,5€ oltre interessi legali maturati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

2. L'inammissibilità dell'istanza per quanto riguarda la richiesta di ordinare a Tim di attivarsi per ottenere le autorizzazioni e completare l'attivazione della linea in fibra,

non rientrando le richieste dell'istante nel novero delle fattispecie di competenza del Corecom.

3. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

4. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Cagliari, 18/12/2025

Cabasino
Mario
19.12.2025
10:13:53
UTC

IL PRESIDENTE

